

**CORTE di APPELLO di CATANIA****Il Procuratore Generale
della Repubblica di Catania****Il Presidente della Corte
di Appello di Catania****Il Procuratore
della Repubblica di Catania****Il Presidente del Tribunale
di Catania**

1. Visto il decreto N. 6190/21 U in data 13 ottobre 2021, a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, con cui è stato disposto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i magistrati professionali, giudicanti e requirenti, del distretto, dopo l'accesso all'ufficio giudiziario in cui svolgono la loro attività lavorativa, si sottopongono, con le modalità e le eccezioni in detto decreto specificate, alla verifica della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cosiddetto green pass base), nonché la nota integrativa in data 14 ottobre 2021 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello con la quale si specificava che quanto disposto nel decreto del 13 ottobre 2021 doveva intendersi riferito anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari;
2. Visto il decreto N. 170/22 U PG CT, in data 11 gennaio 2022, a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, con cui è stato disposto che, con effetto immediato e fino al 31 marzo 2022, si provveda al momento dell'accesso negli uffici giudiziari di questo capoluogo di distretto e degli uffici del giudice di pace del circondario di Catania (avendo il Procuratore generale, per quanto attiene agli altri uffici, delegato le verifiche sui controlli ai Procuratori della Repubblica circondariali), al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, da parte di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, con le eccezioni e le specificazioni in detto decreto indicate;
3. Visto il decreto N. 1157/U C.Appello del 27 gennaio 2022 a firma congiunta dei sottoscritti Capi degli Uffici, con il quale è stato disposto che dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso al Palazzo di Giustizia di questa piazza Verga, agli uffici giudiziari siti nei plessi di via Crispi, di via Guardia della Carvana, all'ufficio N.E.P. di via G. D'Annunzio n. 33, agli uffici del giudice di pace di via R. Imbriani n. 226 e via G. D'Annunzio n. 37, agli uffici giudiziari di via Francesco Riso e via Firenze, è consentito soltanto alle persone (senza distinzione) che siano in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, con le eccezioni e le specificazioni in detto decreto indicate;
4. Visto il decreto N. 970/22 U PG CT, in data 8 febbraio 2022, a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di

Appello, con cui è stato disposto che, dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'accesso di magistrati professionali, magistrati onorari, giudici popolari, avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, al Palazzo di Giustizia di questa piazza Verga, agli uffici giudiziari siti nei plessi di via Crispi, di via Guardia della Carvana, all'ufficio N.E.P. di via G. D'Annunzio n. 33, agli uffici del giudice di pace di via R. Imbriani n. 226 e via G. D'Annunzio n. 37, agli uffici giudiziari di via Francesco Riso e via Firenze, è consentito soltanto se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (cosiddetto green pass rafforzato), con le eccezioni in detto decreto indicate;

5. Considerato che il termine del 31 dicembre 2021 indicato nel decreto sub1 è stato prorogato al 31 marzo 2022, per effetto della proroga fino a tale ultima data dello stato di emergenza sanitaria, disposta con il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

6. Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", ed in particolare avuto riguardo:

- all'art. 6, comma 7, che, quanto agli obblighi previsti nei confronti di magistrati professionali ed onorari, di giudici popolari, nonché di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, ha disposto la sostituzione delle parole "31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza", con le parole "30 aprile 2022";
- all'art. 6, comma 2, lett. b, che dispone l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, ove era stabilito che "fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai ... pubblici uffici";
- all'art. 8, comma 6, che, disponendo la sostituzione dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede che, fermo restando l'obbligo vaccinale ed il relativo regime sanzionatorio, gli ultra cinquantenni "... fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base ...";

ciascuno nell'ambito delle proprie competenze

DISPONGONO

A. la proroga dell'efficacia del decreto N. 6190/21 U in data 13 ottobre 2021 e del decreto N. 170/22 U PG CT, in data 11 gennaio 2022, entrambi a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, indicati ai nn. 1 e 2 delle premesse, fino al 30 aprile 2022;

B. l'immediata cessazione della efficacia del decreto N. 1157/U C.Appello del 27 gennaio 2022, a firma congiunta dei sottoscritti Capi degli Uffici, indicato al n. 3 delle premesse.


C. che, con effetto immediato e fino al 30 aprile 2022, l'accesso agli uffici giudiziari di cui al decreto N. 970/22 U PG CT, in data 8 febbraio 2022, a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, indicato al n. 4 delle premesse, sia consentito ai magistrati professionali, ai magistrati onorari, ai giudici popolari, nonché agli avvocati difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 (cosiddetto green pass base).

D. che dal 1° maggio 2022 l'accesso agli uffici giudiziari non sia più subordinato al possesso e alla esibizione di alcun tipo di certificazione verde COVID-19.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai magistrati professionali e onorari, ai tirocinanti, ai dirigenti e dipendenti amministrativi degli Uffici indicati in epigrafe, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e ai Capi degli altri Uffici giudiziari del distretto, al legale rappresentante della Società DUSMANN che assicura il servizio di custodia degli uffici.

Catania, 28 marzo 2022


Il Presidente della Corte di Appello
Filippo Pennisi



Il Presidente del Tribunale
Francesco Mannino



Il Procuratore Generale
Roberto Saieva



Il Procuratore della Repubblica

Carmelo Zuccaro
Carmelo Zuccaro